

R.G.V.G. 2/2022



TRIBUNALE DI PISA

Sezione Procedure Concorsuali



Accordo di composizione della crisi

Il Giudice designato alla procedura di sovraindebitamento iscritta al n. 2/2022 per l'omologazione di un accordo di composizione della crisi;

Esaminata la proposta di accordo del consumatore depositata il 27/5/2022 dal Sig. **Alessandro Pattaro** (C.F.: PTTLN77E02G702I), nato a il residente in , rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Nicola Busdraghi (C.f. BSDNCL82S17G843L) presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Pontedera (PI) Via Fornace Braccini n. 6 (pec: *nicola.busdraghi@pecordineavvocatipisa.it*)

A scioglimento della riserva assunta a seguito della comunicazione dell'OCC del 2/3/2023 ai sensi dell'art. 12, 1° co., l. 3/2012;

Letta la relazione *ex art.* 12, co. 1, l. 3/2012 depositata dal professionista facente funzioni di OCC in data 20/06/2022;

ha emesso il seguente

DECRETO

1. Il ricorrente versa in stato di **sovraindebitamento a causa** dei debiti contratti nell'esercizio della propria impresa individuale, dedita ad attività di bar e tabaccheria, assuntamente gestito in via esclusiva dal padre e di cui il ricorrente era mero intestatario, conseguenti soprattutto al mutato scenario economico sociale della realtà locale in cui l'attività era stata avviata, ragion per che ha determinato nel 2004 la cessazione dell'attività avviata 4 anni prima. Il debitore dichiara di aver compiuto notevoli sforzi per poter onorare i debiti rivenienti dal fallimentare esercizio di tale attività imprenditoriale e di non esservi interamente riuscito anche a causa della concorrenza di altri debiti di natura personale quali quelli del

mantenimento della propria famiglia e del pagamento del mutuo per l'acquisto della casa familiare.

2. Il **passivo** del ricorrente ammonta ad euro 214.096,28 e può essere così riepilogato:

Elenco creditori	Importo
Spese O.C.C.	€ 3.715,00
Liquidatore Giudiziale	€ 1.500,00
Spese legale procedura	€ 3.500,00
Studio SVS Advisor Economico	€ 2.000,00
Agenzia delle Entrate (debito cartellizzato)	€ 124.841,39
I.n.p.s. (debito cartellizzato)	€ 64.552,72
COSAP (debito cartellizzato) - Comune Cascina	€ 379,01
Camera di Commercio (debito cartellizzato)	€ 1.105,93
Camera di Commercio (debito non Cartellizzato)	€ 45,00
Aci (tassa automobilistica - debito cartellizzato)	€ 63,40
Agenzia delle Entrate - Riscossione (aggio e int. di mora)	€ 8.251,72
Soget s.p.a.	€ 4.142,11
TOTALE	€ 214.096,28

3. Il **patrimonio** del Debitore è composto da:

- un motociclo Modello _____ immatricolato nell'anno 1983 ed attualmente non funzionante, su cui grava un provvedimento di fermo amministrativo da parte della società Entrate di Pisa s.p.a del 01 settembre 2010, presumibilmente di nessun valore.

- la quota pari al 50%, dell'immobile, in comproprietà con la moglie, sig.ra _____, ad uso civile abitazione posto al terzo piano di un più ampio fabbricato condominiale sito in _____ Via _____ ed individuato al Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 30, part.969 sub 44, cat.A/3, classe U, con rendita di euro 314,01, il cui valore è complessivamente stimato in € 145.000. Tale posta dell'attivo viene esclusa dalla soddisfazione prospettata ai creditori nella presente proposta di accordo.

In aggiunta il ricorrente dispone, quali le uniche entrate correnti del solo stipendio da lavoro dipendente per un importo pari a circa euro 1.300 attualmente gravato dal pignoramento della quota di 1/5 eseguito in virtù di un credito vantato dalla soc. Acque S.p.A

4. Il Debitore, come attestato dallo **stato di famiglia** allegato al ricorso, vive attualmente con la moglie sig.ra _____, la loro figlia, _____ ed anche con i due figli della moglie, _____ ed _____, avuti da un precedente matrimonio e collocati prevalentemente presso quest'ultima.

Le **spese** che mensilmente sostiene per far fronte al **mantenimento proprio e della famiglia** sono stimate in € 1.005 mensili le quali state ritenute rispondenti, giustificate e congrue a giudizio e dell'esperto nominato.

5. Per far fronte al proprio sovraindebitamento il ricorrente ha presentato domanda di avvio della procedura all'Organismo di Composizione della Crisi istituito presso la Camera di Commercio di Pisa, di talché quest'ultimo ha **nominato**, quale **gestore della crisi**, il **Dott. Francesco Baicchi**. Conseguentemente il debitore ha elaborato la proposta con l'ausilio dei professionisti direttamente nominati e del menzionato gestore nominato dall'OCC.

6. La **proposta di accordo formulata** dal debitore ai propri creditori prevede la corresponsione di € 13.488 mediante versamenti mensili di euro 281 (pari al quinto dello stipendio del ricorrente), da effettuarsi sul c/c della procedura nei 48 mesi successivi all'omologazione; € 28.012,00, quale finanza esterna messa a disposizione dal terzo assunto, Sig.ra _____, sotto condizione sospensiva legata all'omologa dell'accordo, mediante versamenti da effettuarsi sul c/c della procedura entro 48 mesi a decorrere dall'omologazione; euro 3.500,00 pari al 50% della differenza tra il valore del bene e il residuo mutuo così come riepilogato nel seguente prospetto, in considerazione del fatto che il debitore si propone di continuare ad onorare le rate del mutuo ai sensi dell'art. 8, co. 1°ter, l. 3/2012.

Da tale importo dovranno essere scomutate le spese prededucibili e della procedura.

Il piano risulta, in definitiva, così articolato:

PROPOSTA DI ACCORDO - PATTARO ALESSANDRO

ATTIVO DISPONIBILE

	proprio	di terzi	% SOD.
VALORE QUOTA 50% IMMOBILE	€ 3.500,00		
VERSAMENTO QUINTO DELLO STIPENDIO	€ 13.488,00		
FINANZA ESTERNA		€ 28.012,00	
TOTALE ATTIVO	€ 16.988,00	€ 28.012,00	
TOTALE ATTIVO DISTRIBUIBILE	€ 45.000,00		

PASSIVO SODDISFATTO

<u>Passività prededucibili 100%</u>	importo credito	soddisfatto	100%
Spese Occ	€ 3.715,00	€ 3.715,00	
Liquidatore Giudiziale	€ 1.500,00	€ 1.500,00	
Spese legale procedura	€ 3.500,00	€ 3.500,00	
Studio SvS Advisor Economico	€ 2.000,00	€ 2.000,00	
<u>TOTALE SOMME PREDEDUCIBILI</u>	€ 10.715,00	€ 10.715,00	
<u>Attivo residuo finanza propria</u>	€ 6.273,00		
<u>Attivo residuo finanza esterna</u>		€ 28.012,00	
<u>Passività privilegiate 100%</u>	importo credito	soddisfatto	17,27%
Agenzia delle entrate (cartella)	€ 124.841,39	€ 21.560,11	
Inps (cartella)	€ 62.836,02	€ 10.851,78	
Tassa automobilistica (cartella)	€ 63,40	€ 10,95	
Cosap (cartella)	€ 379,01	€ 65,46	
Fondo Precisazione crediti	€ 3.000,00	€ 518,10	
<u>TOTALE SOMME PRIVILEGIATI</u>	€ 191.119,82	€ 33.006,39	
<u>Attivo residuo finanza propria</u>	€ -		
<u>Attivo residuo finanza esterna</u>		€ 1.278,61	
<u>CREDITORI CHIROGRAFARI</u>	importo credito	soddisfatto	7,41%
Inps (sanzioni 50%)	€ 1.716,71	€ 127,16	
Diritto camerale	€ 1.150,93	€ 85,25	
Agenzia Entrate riscossione (Aggio-Spese notif.)	€ 8.251,72	€ 611,23	
Soget Spa	€ 4.142,11	€ 306,82	
Fondo Precisazione Crediti	€ 2.000,00	€ 148,15	
<u>TOTALE SOMME CHIROGRAFARI</u>	€ 17.261,47	€ 1.278,61	
<u>TOTALE RESIDUO DISTRIBUIBILE</u>		€ -	

7. La relazione del Gestore della Crisi *ex art. 9 comma 3-bis, l. n. 3/2012* ha attestato la **completezza ed attendibilità** della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché l'assenza di atti del debitore impugnati dai creditori.

8. Per quanto concerne la **valutazione di fattibilità** della proposta, l'O.C.C. formula una prognosi positiva, ritenendola ragionevolmente attuabile nei tempi previsti. Il

giudizio dell'esperto appare condivisibile, tenuto conto che l'assenza di qualsivoglia attività *stricto sensu* liquidatoria elimina ogni margine di incertezza in ordine alle tempistiche dell'adempimento e alla percentuale di soddisfacimento dei creditori.

9. L'esecuzione del presente piano appare più conveniente dell'**alternativa liquidatoria**. Come evidenziato dal professionista facente funzioni di OCC nella propria relazione, da intendersi qui integralmente richiamata, la vendita della quota di proprietà dell'unico immobile facente parte del patrimonio del debitore risulta gravata da ipoteca a favore della banca mutuante. Posto che il ricorrente propone l'adempimento alle scadenze convenute del suddetto mutuo con accollo ai propri familiari, agli altri creditori non riverrebbe alcuna ulteriore utilità dall'eventuale vendita del suddetto immobile.

Per altro verso, solo l'omologa del piano garantisce l'apporto di finanza esterna proveniente dal terzo, vieppiù costituente la maggioranza delle risorse complessivamente messe a disposizioni della massa dei creditori.

10. Il Giudice dà atto del **regolare svolgimento della procedura**. Egli ha ritenuto che la proposta soddisfacesse i requisiti di cui agli artt. 7, 8 e 9 ed ha fissato con decreto l'udienza ex art. 12-bis, 1° co., disponendo la comunicazione della proposta e del decreto ai creditori presso la loro residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata. Nel decreto di apertura è stata altresì stabilita la pubblicazione della proposta sul sito www.astegiudiziarie.it nonché la trascrizione del decreto a cura dell'OCC presso gli uffici competenti ed è stato disposto che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, i creditori con titolo o causa anteriore non possano, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, disporre sequestri conservativi e acquisire diritti di prelazione sul patrimonio del debitore.

11. All'udienza del 6/10/2022, tenutasi in modalità di trattazione scritta, il ricorrente ha chiesto l'omologazione dell'accordo. Il Giudice ha rilevato che la proposta di accordo prevede l'accollo, da parte di terzi imprecisati, di due dei debiti per finanziamento su di esso gravanti e che tali debiti erano stati pretermessi dalla debitoria complessiva del sovraindebitato, ed altresì che la relazione del gestore non offriva alcuna valutazione circa la fattibilità del piano sub specie di verosimiglianza che l'accollante avrebbe potuto onorare il debito assunto esonerandone il debitore principale. Il Giudice, pertanto, ha rinviato all'udienza del 16/2/2023 e poi al 23/2/2023 ordinando al ricorrente di fornire i chiarimenti e le integrazioni richiesti.

Con memoria del 10/2/2023 il ricorrente ha precisato che l'accollo verrà assunto da parte della moglie e della sorella del sovraindebitato. Con relazione del 16/2/2023 l'OCC ha ulteriormente chiarito che "i due piani di ammortamento fossero stati sostanzialmente rispettati fino alla data di presentazione della proposta. Pare evidente che in una situazione di grave e perdurante squilibrio finanziario, quale quella in cui versa il ricorrente sig. _____, il puntuale rispetto delle scadenze previste dal piano di ammortamento dei due rispettivi contratti sia stata possibile grazie all'accollo, nei fatti, dell'altro cointestatario e garante. In altri termini, la sig.ra _____ ha consentito, in qualità di cointestataria e garante, foraggiando il coniuge ed assumendo il relativo onere, il rispetto delle singole scadenze. L'ulteriore garanzia concessa dalla sorella del ricorrente, sig.ra _____, amplia la capacità finanziaria dei soggetti obbligati al pagamento mensile della predetta somma, aumentando la possibilità di tenuta del piano e la garanzia di rispetto dello stesso, in favore della massa dei creditori".

12. Con la relazione del 22/2/2023 il Gestore nominato dall'organismo di composizione della crisi, dopo aver dato atto di aver effettuato a mezzo Pec la comunicazione della proposta, della propria attestazione del decreto di fissazione dell'udienza ai creditori via Pec ai creditori, ha riferito che nessun creditore si è espresso, con la conseguenza che, secondo il meccanismo del silenzio assenso, l'accordo deve ritenersi approvato dai creditori con una maggioranza del 100%. Egli ha dato altresì atto che, trasmessa ritualmente a tutti i creditori la relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della suddetta percentuale ai sensi dell'art. 12, co. 1, l. 3/2012, nessuno dei creditori ha sollevato contestazioni.

OSSERVATO che:

Alla proposta sono stati allegati i documenti di cui all'art. 9 della legge, tra i quali l'attestazione sulla fattibilità del piano.

L'organismo di composizione della crisi nell'attestazione allegata alla proposta ha ritenuto il piano fattibile, previo esame di ciascuna posta dell'attivo e del passivo;

Il contenuto della proposta rispetta il modello legale di cui agli artt. 7, 8 e 9 della medesima legge e non sono stati accertati atti di frode;

Complessivamente sono stati eseguiti gli adempimenti previsti dalla legge e la procedura si è svolta secondo le modalità di cui agli artt. 12-*bis* e 12 in quanto richiamato;

RITENUTO che:

Il ricorrente ha la propria residenza nel circondario di questo Tribunale e non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle previste dalla legge n. 3/2012;

Esso non ha fatto ricorso nei cinque anni precedenti ai procedimenti di cui al capo II della legge 3/2012, né ha subito alcuno dei provvedimenti previsti dagli artt. 14 e 14-*bis* della medesima legge o fornito documentazione che non consenta di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;

La fattibilità del piano è stata attestata dall'organismo di composizione della crisi;

P.Q.M.

OMOLOGA l'accordo di composizione della crisi proposto dal Sig. **Alessandro Pattaro** (C.F.: PTTLSN77E02G702I), nato a il e residente in

DISPONE che l'organismo di composizione della crisi vigilerà sull'esatto adempimento dell'accordo, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità e risolvendo le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione del piano. Il medesimo dovrà riferire al giudice: 1) ogni circostanza suscettibile di determinare l'impossibilità di pervenire all'attuazione del piano 2) ogni circostanza che possa costituire grave e giustificato motivo per la sospensione degli atti di esecuzione dell'accordo; 3) la mancata esecuzione, entro 90 gg. dalle scadenze previste, dei pagamenti dovuti secondo il piano alle amministrazioni pubbliche e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.

DISPONE che sulle contestazioni che hanno ad oggetto la violazione di diritti soggettivi e sulla sostituzione del liquidatore per giustificati motivi deciderà il giudice investito della procedura.

DISPONE che l'istante effettui i pagamenti ai creditori nella misura e secondo le modalità indicate nel piano omologato come riportate nella parte motiva.

DÀ ATTO che, ai sensi dell'art. 12-*ter* L. 3/12, dalla data dell'omologazione, i creditori per causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, né azioni cautelari e non possono acquistare diritti di prelazione sul patrimonio della debitrice e che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto dell'accordo;

DISPONE che il presente provvedimento sia comunicato, a cura dell'OCC, a ciascun creditore presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o posta elettronica certificata

DISPONE che a cura dell'Organismo di Composizione della Crisi si provveda a dare pubblicità al presente decreto di omologa mediante pubblicazione sul sito del Tribunale ed inserimento dello stesso sul sito internet www.astegiudiziarie.it

Pisa, 22/3/2023

Il giudice

Dott. Marco Zinna